



Percorsi di cittadinanza in Italia per i cittadini di paesi terzi

Studio del Punto di
Contatto Italiano
European Migration
Network (EMN)

SOMMARIO

INTRODUZIONE	3
GRUPPI TARGET/PUBBLICO	3
SCOPO DELLO STUDIO	3
CONTESTO GIURIDICO E POLITICO DELL'UE	4
QUESTIONI PRIMARIE AFFRONTATE DALLO STUDIO	4
DEFINIZIONI	5
1. PERCORSI DI CITTADINANZA IN ITALIA PER I CITTADINI DI PAESI TERZI	7
1.1 PANORAMICA LEGALE E POLITICA ITALIANA	7
1.1.1 I principali strumenti giuridici che disciplinano l'acquisizione della cittadinanza italiana per i cittadini di paesi terzi	7
1.1.2 I principali fattori di cambiamento nelle leggi e nelle politiche relative all'acquisizione della cittadinanza di cittadini di paesi terzi in Italia	7
1.1.3 Dibattiti o questioni nazionali sui cittadini di paesi terzi che possiedono o acquisiscono la cittadinanza italiana	7
1.1.4 L'acquisizione della cittadinanza italiana	7
1.2 MODALITÀ CON LE QUALI I CITTADINI DI PAESI TERZI ACQUISISCONO LA CITTADINANZA ITALIANA	8
1.3 MODALITÀ DI ACQUISIZIONE PIÙ FREQUENTI DELLA CITTADINANZA PER I CITTADINI DI PAESI TERZI	9
2. CONDIZIONI E REQUISITI PER L'ACQUISIZIONE DELLA CITTADINANZA DOPO LA NASCITA ATTRAVERSO LA NATURALIZZAZIONE ORDINARIA	10
2.1 AMMISSIBILITÀ	10
2.1.1 Periodo di residenza	10
2.1.2 Stato di residenza legale preesistente	10
2.2 CONDIZIONI	10
2.2.1 Lingua	10
2.2.2. Test di cittadinanza e impegni	11
2.2.3. Buona condotta	11
2.2.4. Risorse economiche	11
2.2.5. Sicurezza criteri di esclusione specifici	11
2.2.6. Gruppi specifici di cittadini di paesi terzi	11
3. ASPETTI PROCEDURALI PER L'ACQUISIZIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA	12
3.1 DOCUMENTAZIONE NECESSARIA	12
3.2 I COSTI PER LA RICHIESTA DI CITTADINANZA	12
3.3 LA DISCREZIONE COME ELEMENTO DELLA PROCEDURA DECISIONALE. DIFFERENZE TRA DISCREZIONE ASSOLUTA E DISCREZIONE CONDIZIONATA	12
3.4 RICORSO O BASE PER L'IMPUGNAZIONE LEGALE IN CASO DI RIFIUTO DELLA CITTADINANZA	13
3.5 MOTIVI PIÙ COMUNI PER UN RIGETTO DELLA RICHIESTA DI CITTADINANZA	13
3.6 SUPPORTO FORNITO DURANTE IL PROCESSO DI CANDIDATURA	13
3.7 SUPPORTO GOVERNATIVO AI RICHIEDENTI, ESEMPI DI BUONE PRATICHE	13
3.8 MISURE DI INTEGRAZIONE PER FACILITARE L'ACQUISIZIONE DELLA CITTADINANZA	14
4. DOPPIA CITTADINANZA	15
5. CITTADINANZA E INTEGRAZIONE	16
5.1 LA POLITICA DI INTEGRAZIONE ITALIANA E L'ACQUISIZIONE DELLA CITTADINANZA	16
5.2 PRINCIPALI DIFFERENZE E I NUOVI DIRITTI E DOVERI TRA L'ESSERE CITTADINO ITALIANO E IL POSSESSO DI UN PERMESSO DI SOGGIORNO PERMANENTE O DI LUNGA DURATA	16
5.3 SOSTEGNO AL NUOVO CITTADINO	17
5.4 ACQUISIZIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA E UE	17
5.5 STUDI E STATISTICHE IN RELAZIONE ALL'ACQUISIZIONE DELLA CITTADINANZA COME FATTORE FACILITANTE PER MOBILITÀ VERSO ALTRI STATI MEMBRI E/O LA MOBILITÀ O LA MIGRAZIONE A LUNGO TERMINE VERSO PAESI NON UE	17
CONCLUSIONI	18
FONTI E LETTERATURA PERTINENTI	19

INTRODUZIONE

La Convenzione europea sulla nazionalità, firmata nel 1997, stabilisce principi e regole relative all'acquisizione e alla perdita della nazionalità e al rilascio della cittadinanza multipla. Ad oggi, 20 Stati membri hanno firmato la Convenzione, mentre 13 Stati membri dell'UE l'hanno ratificata. Sebbene l'attribuzione della cittadinanza sia una prerogativa degli Stati membri, le normative nazionali devono essere attuate nel rispetto del diritto comunitario. Ciò è particolarmente importante in quanto l'istituzione della cittadinanza dell'Unione con il Trattato di Maastricht nel 1992 ha conferito una serie di diritti e privilegi a tutte le persone che sono cittadini di uno Stato membro dell'UE. L'esame e il confronto delle diverse norme e regolamenti in vigore negli Stati membri è rilevante, poiché il diritto alla libera circolazione dei cittadini dell'Unione fa sì che la decisione di un paese su chi accettare o rifiutare come cittadini può avere un impatto anche su tutti gli altri Stati membri. L'acquisizione della cittadinanza è stata oggetto di dibattito in molti Stati membri negli ultimi anni, con la necessità di integrare i migranti.

Questo studio EMN mira a mappare e confrontare i vari approcci degli Stati membri dell'UE per quanto riguarda l'acquisizione della cittadinanza di cittadini di paesi terzi in uno Stato membro. Si concentrerà in particolare sulla

naturalizzazione ordinaria per i nuovi migranti¹ nell'UE e quindi esclude in larga misura l'acquisizione della cittadinanza attraverso una naturalizzazione² speciale.

La naturalizzazione ordinaria è considerata "qualsiasi acquisizione successiva alla nascita di una cittadinanza non posseduta in precedenza dall'interessato che richieda una richiesta alle autorità pubbliche e una decisione da parte di queste ultime"³. Questo studio comprenderà una revisione delle condizioni e dei requisiti per la naturalizzazione (ad esempio la durata del soggiorno legale, la definizione di soggiorno legale, la conoscenza della lingua, della situazione economica e abitativa) e delle procedure amministrative utilizzate dagli Stati membri per determinare se una persona è idonea o meno ad acquisire la cittadinanza.

Lo studio esaminerà se gli Stati membri consentono la doppia cittadinanza e, in caso affermativo, a quali condizioni.

Lo studio si prefigge inoltre di esaminare in che modo l'acquisizione della cittadinanza si collega alle politiche di integrazione degli Stati membri e se la naturalizzazione è considerata il punto finale di un processo di integrazione o se l'acquisizione della cittadinanza è intesa a facilitare l'integrazione.



GRUPPI TARGET/PUBBLICO

Questo studio si rivolge ai responsabili politici a livello UE (ad esempio nel settore dell'integrazione e della libera circolazione all'interno dell'UE) e a gruppi target più ampi a livello nazionale, come i responsabili politici nazionali (migrazione/integrazione), i ricercatori e gli esperti delle autorità nazionali responsabili delle

procedure amministrative relative alla cittadinanza. Questo studio interessa anche un pubblico più vasto in ragione della sua attualità e del crescente numero di individui che diventano cittadini di uno Stato membro dell'UE o acquisiscono una seconda (doppia) cittadinanza.



SCOPO DELLO STUDIO

Lo studio si concentra sulle questioni relative alla cittadinanza, così come definite nel glossario EMN o

altrimenti di uso comune. Esso riguarda l'acquisizione, da parte di un cittadino di un paese terzo, della cittadinanza

1 Ai fini di questo studio, per "nuovi migranti" si intendono i cittadini di paesi terzi che non hanno un legame storico preesistente con lo Stato membro (etnico, familiare, storico).

2 es. l'acquisizione della cittadinanza attraverso l'acquisizione automatica, attraverso il matrimonio, attraverso il sistema di investitori e per motivi politici e/o discrezionali sono esclusi dall'ambito di questo studio

3 R. Baubock e S. Wallace Goodman (2011), EUDO Citizenship Policy Brief n°2, Naturalizzazione, disponibile all'indirizzo: http://eudo-citizenship.eu/docs/policy_brief_naturalisation.pdf

italiana. Lo studio copre l'ampia categoria dei cittadini di paesi terzi immigrati nell'UE come prima generazione ("nuovi migranti") ed esclude quindi i migranti di seconda e terza generazione. I cittadini dell'UE che acquisiscono la cittadinanza di un altro Stato membro dell'UE non sono coperti. Anche l'acquisizione della cittadinanza di uno Stato membro dell'UE da parte di persone che vivono in un paese terzo non rientra nell'ambito di questo studio.

Per quanto riguarda le politiche e la legislazione in materia di acquisizione della cittadinanza, questo studio riflette la situazione e gli sviluppi più recenti in Italia, concentrandosi quindi sul 2019. Per quanto riguarda gli sviluppi politici e giuridici, appare utile anche tracciare gli eventuali sviluppi degli ultimi cinque anni.



CONTESTO GIURIDICO E POLITICO DELL'UE

L'integrazione dei cittadini di Paesi terzi è diventata un tema politico importante in molti Stati membri, non da ultimo a causa del gran numero di nuovi migranti arrivati nell'UE nel 2014-2016 che hanno ricevuto protezione internazionale.

Quando, come e in quali circostanze un cittadino di un Paese terzo può acquisire la cittadinanza di uno Stato membro dell'UE è una questione essenziale dei processi di integrazione. L'acquisizione della cittadinanza può essere vista come la fase finale del processo di integrazione di un individuo, come un incentivo per gli individui ad entrare a far parte di una nuova società o di entrambe.

Secondo Eurostat, nel 2017 circa 825 000 individui sono diventati cittadini di uno Stato membro dell'UE, la maggior parte dei quali in Italia, Regno Unito, Germania e Francia. Poiché EMN non ha condotto in precedenza uno studio comparativo sull'acquisizione della cittadinanza, l'argomento proposto colmerà una significativa lacuna nelle attività tematiche della rete.

L'attribuzione della cittadinanza è una prerogativa degli Stati membri, che devono esercitare nel rispetto del diritto dell'Unione Europea⁴.

Infatti, gli Stati membri sono gli unici responsabili della definizione delle condizioni per l'acquisizione della cittadinanza⁵.

Tuttavia, i cittadini di uno Stato membro godono anche dei diritti della cittadinanza dell'UE, compreso quello di mobilità e di libera circolazione in tutti gli Stati membri.

In quanto tale, la determinazione della cittadinanza da parte di uno Stato membro implica una responsabilità nei confronti di tutti gli altri. In questo senso, la cittadinanza ha un'importante dimensione europea.

Come sottolineato dalla Corte di giustizia dell'UE, mentre la definizione delle condizioni per l'acquisizione e la perdita della cittadinanza è di competenza nazionale, gli Stati membri devono tenere in conto il diritto dell'UE.

Esistono tre principali modalità di naturalizzazione⁶:

- **Naturalizzazione ordinaria** - naturalizzazione basata sulla residenza, che non prevede deroghe alle condizioni normalmente previste per i richiedenti;
- **Naturalizzazione discrezionale per motivi di interesse nazionale** - naturalizzazione completamente discrezionale, in cui le autorità rinunciano a tutte o quasi tutte le condizioni di naturalizzazione;
- **Naturalizzazione agevolata discrezionale per motivi di interesse nazionale** - naturalizzazione discrezionale, in cui le autorità rinunciano ad alcune ma non a tutte le condizioni di naturalizzazione.

Inoltre, come rilevato dalla Commissione europea, nell'UE si trovano altri 24 tipi di acquisizione della cittadinanza, tra cui l'agevolazione delle condizioni per alcuni gruppi etnici, per motivi di socializzazione o di legami familiari. Questo accenna alla complessità delle disposizioni giuridiche relative all'acquisizione della cittadinanza.

Lo studio cercherà anche di esaminare come gli Stati membri sostengono i cittadini di paesi terzi nella richiesta di cittadinanza e li informano sui loro diritti e doveri di cittadini nazionali e dell'UE.

Lo studio offre inoltre agli Stati membri l'opportunità di cooperare e condividere le buone prassi in materia di cittadinanza e integrazione, confrontando e analizzando le diverse norme e procedure nazionali utilizzate a livello nazionale.



QUESTIONI PRIMARIE AFFRONTATE DALLO STUDIO

- A quali condizioni i migranti di prima generazione possono ottenere la cittadinanza italiana? Ciò include, tra le altre condizioni/requisiti, la durata del soggiorno legale nel paese (con status di residenza

temporanea/permanente), la definizione di soggiorno o residenza legale, la conoscenza della lingua, la situazione economica, l'alloggio adeguato, la buona

⁴ Cfr. sentenza del 7 luglio 1992, Micheletti e altri contro Delegación del Gobierno en Cantabria, C-369/90, EU:C:1992:295, paragrafo 10; sentenza dell'11 novembre 1999, Stato belga contro Mesbah, C-179/98, EU:C:1999: 549, paragrafo 29; sentenza del 20 febbraio 2001, Kaur, C-192/99, EU:C:2001:106, paragrafo 19; sentenza del 19 ottobre 2004, Zhu e Chen, C-200/02, EU:C:2004:639, paragrafo 37; sentenza del 2 marzo 2010, Rottmann, C-135/08, EU:C:2010:104, paragrafo 39

⁵ Cfr. causa Tjebbes e altri C-221/17, sentenza della Corte del 12 marzo 2019, e causa Rottmann C-135/08, sentenza della Corte del 2 marzo 2010.

⁶ Commissione Europea (2019). Parte A: Schemi di cittadinanza e di residenza per gli investitori, Note che accompagnano il deliverable A. Disponibile all'indirizzo: https://ec.europa.eu/info/files/part-study-investor-citizenship-and-residence-schemes_en.

- condotta, o qualsiasi impegno legale o simbolico ad aderire alle regole e alle norme della società.
- Le condizioni sono diverse per i differenti gruppi di cittadini di paesi terzi, come i rifugiati o altri gruppi rappresentati in modo significativo in Italia? (ad es. bambini, cittadini di paesi terzi vicini, apolidi, investitori)?
 - Esistono procedure diverse per l'acquisizione della cittadinanza (come la naturalizzazione ordinaria
- tramite registrazione o domanda)? Come funzionano queste procedure e quanto tempo richiedono? In che misura queste procedure sono digitalizzate e le domande presentate per via elettronica?
- È possibile ottenere la doppia cittadinanza e, in caso affermativo, a quali condizioni?
 - Qual è il ruolo della cittadinanza, anche doppia o multipla, nell'integrazione degli immigrati?

DEFINIZIONI

Nazionalità

Secondo la Convenzione europea sulla nazionalità, per "nazionalità" si intende il legame giuridico tra una persona e uno Stato e non indica l'origine etnica della persona. Un caso della Corte di giustizia dell'UE ha ulteriormente definito la nazionalità come "il rapporto speciale di solidarietà e buona fede tra [uno Stato membro] e i suoi cittadini e anche la reciprocità di diritti e doveri, che costituiscono il fondamento del legame di nazionalità".

Nazionalità multipla

Per "nazionalità multipla" si intende il possesso simultaneo di due o più nazionalità da parte della stessa persona⁸. Ai fini del presente studio si utilizza il termine "doppia cittadinanza".

Cittadinanza

Secondo il glossario EMN⁹, il termine "cittadinanza" è definito come "Specifico vincolo giuridico fra un individuo e il suo Stato di appartenenza, acquisito per nascita o naturalizzazione, tramite dichiarazione, per scelta, matrimonio o altre modalità, a seconda della legislazione nazionale".

Si osserva che, secondo il Glossario EMN, in alcuni Stati membri si fa distinzione tra cittadinanza e nazionalità, mentre nel contesto dell'UE non si fa alcuna distinzione e i due termini sono considerati intercambiabili. Nei paesi che distinguono tra cittadinanza e nazionalità, il termine cittadinanza si riferisce specificamente ai diritti e ai doveri legali dei cittadini.

Acquisizione della cittadinanza

Per "acquisizione della cittadinanza" si intende "Ogni modalità di ottenimento della cittadinanza di uno Stato, ad esempio per nascita o in qualsiasi periodo temporale successivo alla nascita, in maniera automatica o non automatica, basata sull'attribuzione, una dichiarazione, una scelta o una richiesta¹⁰".

Naturalizzazione

Questo studio esplora l'acquisizione della cittadinanza attraverso la naturalizzazione. Per "naturalizzazione" si intende "Qualsiasi modalità di acquisizione dopo la nascita di una nazionalità non precedentemente posseduta dalla persona interessata che necessita di una richiesta da parte della persona stessa o di un suo legale rappresentante e di un atto di concessione della nazionalità da parte di un'autorità pubblica"¹¹.

Naturalizzazione ordinaria

Secondo una recente relazione pubblicata dal Parlamento europeo, viene operata una distinzione "tra naturalizzazione ordinaria - quando il motivo principale dell'acquisizione della cittadinanza è un certo periodo di residenza nel paese, e naturalizzazione speciale - quando l'acquisizione della cittadinanza si basa su altre considerazioni, come i legami familiari, i legami etno-culturali o i contributi speciali¹²".

La prima definizione sarà utilizzata ai fini di questo studio, nel senso che l'accento è posto sui cittadini di paesi terzi che acquisiscono la cittadinanza sulla base di un processo di domanda che segue un periodo minimo di soggiorno legale.

Ius sanguinis

Ius sanguinis si riferisce a "Determinazione della nazionalità di una persona sulla base della nazionalità dei suoi genitori (o di un solo genitore o di un genitore in particolare) al momento della nascita o al momento dell'acquisizione della nazionalità da parte di quella persona (le due situazioni si verificano in momenti diversi nel caso di acquisizione dopo la nascita)¹³

Ius soli

Per contro, lo ius soli si riferisce al "Principio secondo cui la nazionalità di una persona si determina sulla base del paese di nascita¹⁴".

Le diverse categorie di ius soli sono definite come segue¹⁵:

7 Sentenza del 2 marzo 2010, Rottmann, C-135/08, disponibile all'indirizzo: <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-135/08>

8 Articolo 2, lettera b), Convenzione europea sulla nazionalità, disponibile all'indirizzo: <https://rm.coe.int/168007f2c8>

9 EMN Glossario, disponibile all'indirizzo: <http://www.emnitalyncp.it/glossario/>

10 EMN Glossario, disponibile all'indirizzo: <http://www.emnitalyncp.it/glossario/>

11 EMN Glossario, disponibile all'indirizzo <http://www.emnitalyncp.it/?s=NATURALIZZAZIONE>

12 Parlamento Europeo (2018). Acquisizione e perdita della cittadinanza negli Stati membri dell'UE - Tendenze e questioni chiave, disponibile all'indirizzo: [http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRI_BRI\(2018\)625116](http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRI_BRI(2018)625116)

13 EMN Glossario, disponibile all'indirizzo: <http://www.emnitalyncp.it/?s=IUS+SANGUINIS>

14 EMN Glossario, disponibile all'indirizzo <http://www.emnitalyncp.it/?s=IUS+SOLI>

15 <http://eudo-citizenship.eu/docs/ius-soli-policy-brief.pdf>

- **Ius soli incondizionato:** sulla base della nascita. La cittadinanza è automaticamente concessa a coloro che sono nati nel paese, indipendentemente da qualsiasi altra condizione;
- **Ius soli condizionale:** sulla base di determinate condizioni, ad esempio un periodo minimo di residenza nel paese dei genitori;
- **Doppio ius soli automatico:** sulla base della nascita dei genitori nel paese. I bambini nati nel Paese da cittadini stranieri possono acquisire automaticamente la cittadinanza alla nascita se almeno uno dei loro genitori è nato anche lui nel Paese;
- **Doppio ius soli condizionale:** sulla base di determinate condizioni e della nascita parentale nel paese. I bambini nati nel Paese da cittadini stranieri possono acquisire la cittadinanza alla nascita se almeno uno dei loro genitori è nato anche lui nel Paese a determinate condizioni, ad es. periodo minimo di residenza per i genitori.

1. PERCORSI DI CITTADINANZA IN ITALIA PER I CITTADINI DI PAESI TERZI

La concessione della cittadinanza italiana comporta l'esercizio di un potere altamente discrezionale da parte dell'Amministrazione che è tenuta ad accertare la coincidenza tra l'interesse pubblico da tutelare e quello vantato dal richiedente, mediante una valutazione complessiva degli elementi emersi nel corso dell'istruttoria, tali da poter escludere che l'inserimento stabile del richiedente nella collettività nazionale arrechi danno alla

stessa. è di competenza delle Prefetture/Consolati e del Ministero dell'Interno ed il termine previsto dalla norma è di 48 mesi. In caso di diniego, l'interessato può proporre ricorso al giudice amministrativo. La concessione della cittadinanza italiana, che comporta gli stessi diritti e doveri dei cittadini italiani per nascita, si estende ai figli minori conviventi e non richiede la rinuncia ad altra (o altre) che la persona possiede.



1.1 PANORAMICA LEGALE E POLITICA ITALIANA

Con riferimento al diritto internazionale, l'Italia è parte della Convenzione delle Nazioni Unite del 1961 sulla riduzione degli apolidi ed ha firmato ma non ratificato la Convenzione Europea sulla Nazionalità del 1997.

1.1.1 I principali strumenti giuridici che disciplinano l'acquisizione della cittadinanza italiana per i cittadini di paesi terzi

Nella Costituzione italiana non ci sono regole specifiche su come acquisire la cittadinanza. La legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza) è alla base delle norme in materia. La stessa legge è stata modificata più volte.

1.1.2 I principali fattori di cambiamento nelle leggi e nelle politiche relative all'acquisizione della cittadinanza di cittadini di paesi terzi in Italia

Le norme che regolano l'acquisizione della cittadinanza sono state più volte modificate, da ultimo dal decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132. Il suddetto decreto prevedeva, quale ulteriore requisito per il rilascio della cittadinanza ai sensi degli articoli 5 e 9 della legge n. 91/1992, il possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro comune di riferimento per le lingue per coloro che non hanno sottoscritto l'accordo di integrazione di cui all'articolo 4-bis del Testo Unico del decreto legislativo

25 luglio 1998, n. 286, o che non sono in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9 del medesimo Testo Unico. Al fine di garantire una valutazione approfondita delle domande di rilascio e di concessione della cittadinanza, che da anni sono andate progressivamente aumentando, unitamente alla maggiore complessità della procedura di rilascio, il termine per la conclusione del procedimento è stato esteso anche a 48 mesi dalla data di presentazione della domanda.

1.1.3 Dibattiti o questioni nazionali sui cittadini di paesi terzi che possiedono o acquisiscono la cittadinanza italiana

Sono state presentate proposte di riforma della legge sulla cittadinanza n. 91/1992 per adattare la legislazione attuale alle nuove esigenze portate dai fenomeni migratori, in particolare per i migranti di seconda generazione. L'ultima proposta prevedeva la possibilità di acquisire la cittadinanza, su richiesta del genitore, da parte del figlio che abbia frequentato un'istruzione primaria o secondaria o un corso di istruzione o formazione professionale (*ius culturae*).

1.1.4 L'acquisizione della cittadinanza italiana

Dal punto di vista giuridico in Italia non vi è distinzione tra nazionalità e cittadinanza.

L'acquisizione della cittadinanza in Italia si basa su:

- **Doppio ius soli condizionale** (i bambini nati nel Paese da cittadini stranieri possono acquisire la cittadinanza

alla nascita se almeno uno dei loro genitori è nato anche lui nel Paese a determinate condizioni, ad esempio un periodo minimo di residenza per i genitori)

- **Misto ius soli e sanguinis**
- **Altro** (per adozione da parte di cittadino italiano - Sulla parità tra i figli vedasi il decreto legislativo n. 154/2013)

IURE SANGUINIS

- per nascita da padre o madre cittadini italiani
- durante la minore età per acquisto della cittadinanza italiana da parte del genitore convivente

IURE SOLI

- per nascita sul territorio italiano se i genitori sono ignoti o apolidi o non possono trasmettere la propria cittadinanza al figlio secondo la legge dello Stato di provenienza
- se il figlio di ignoti è trovato nel territorio italiano

1.2 MODALITÀ CON LE QUALI I CITTADINI DI PAESI TERZI ACQUISISCONO LA CITTADINANZA ITALIANA

I cittadini di paesi terzi possono richiedere la cittadinanza italiana per:

Naturalizzazione ordinaria

I requisiti per la concessione della cittadinanza per residenza sono i seguenti:

- Residenza legale (permesso di soggiorno e iscrizione anagrafica)
- 3 anni per discendenti di cittadini che siano stati italiani per nascita (fino al secondo grado) o per cittadini stranieri nati in Italia
- 4 anni per cittadini comunitari
- 5 anni per apolidi o rifugiati e per l'adottato maggiorenne
- 10 anni per cittadini non comunitari
- Redditi sufficienti
- Integrazione sociale
- Assenza di precedenti penali
- Assenza di motivi ostativi per la sicurezza della Repubblica
- Possesso di una adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del quadro comune di riferimento per la conoscenza delle lingue per coloro che non abbiano sottoscritto l'accordo di integrazione di cui all'articolo 4-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, o che non siano titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'art. 9 del medesimo testo unico.

Naturalizzazione speciale

I requisiti per la concessione della cittadinanza per matrimonio sono i seguenti:

- In Italia: due anni di residenza legale (permesso di soggiorno e registrazione) dopo il matrimonio
- All'estero: tre anni dopo il matrimonio

Tali termini sono ridotti della metà nel caso di figli nati o adottati dai coniugi.

- Validità del matrimonio e permanenza del vincolo coniugale fino all'adozione del decreto
- Assenza di Giudizio Condanna per reati per i quali la pena è di almeno 3 anni di reclusione o di condanna da parte di un'autorità giudiziaria straniera ad una pena superiore ad un anno per reati non politici
- Nessun motivo impellente per la sicurezza della Repubblica
- Possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro Comune di Riferimento per le lingue per coloro che non hanno sottoscritto l'accordo di integrazione di cui all'articolo 4-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o che non sono in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9 del medesimo testo unico.

Con Dichiarazione/Notifica

Art. 4.

1. Lo straniero o l'apolide, del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, diviene cittadino:

- a) se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana;
- b) se assume pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero, e dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana;
- c) se, al raggiungimento della maggiore età, risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica e dichiara, entro un anno dal raggiungimento, di voler acquistare la cittadinanza italiana.

2. Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data.

Altre modalità di naturalizzazione non contemplate sopra

Ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge n. 91 «la cittadinanza può essere concessa allo straniero quando questi abbia reso eminenti servizi all'Italia, ovvero quando ricorra un eccezionale interesse dello Stato».



1.3 MODALITÀ DI ACQUISIZIONE PIÙ FREQUENTI DELLA CITTADINANZA PER I CITTADINI DI PAESI TERZI

Dai dati ufficiali elaborati nell'ambito del Piano Statistico Nazionale si registrano n. 43.405 procedimenti

conclusi favorevolmente per residenza e n. 24.946 per matrimonio, per un totale di n. 68.351.

2. CONDIZIONI E REQUISITI PER L'ACQUISIZIONE DELLA CITTADINANZA DOPO LA NASCITA ATTRAVERSO LA NATURALIZZAZIONE ORDINARIA

Nei casi in cui la cittadinanza non venga acquisita alla nascita i requisiti e le condizioni che i cittadini di paesi terzi devono soddisfare per ottenere la cittadinanza italiana sono quelli elencati al paragrafo 1.2.

Si prega di notare che le domande che seguono si riferiscono solo ai casi in cui il motivo principale per l'acquisizione della cittadinanza è la naturalizzazione ordinaria (cioè il processo legale in base al quale un cittadino di un paese terzo che è legalmente presente sul territorio di uno Stato membro può acquisire la cittadinanza di uno

Stato membro dell'UE. Un nuovo migrante è descritto come un cittadino di un paese terzo che non ha un legame storico preesistente con lo Stato membro (etnico, familiare, storico)".

Le condizioni e i requisiti in vigore per i migranti di seconda o terza generazione e per i migranti con particolari legami (ad esempio etnici o linguistici) con l'Italia non sono coperti.

2.1 AMMISSIBILITÀ

2.1.1 Periodo di residenza¹⁶

Il periodo di residenza fa riferimento alla residenza legale (cioè l'iscrizione al municipio o in un registro della popolazione).

La legge fa riferimento a chi "risiede legalmente". Ai sensi dell'art. 1 del regolamento d'esecuzione della legge n. 91 – DPR 12 ottobre 1993, n. 572 – ai fini dell'acquisto della cittadinanza «si considera legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia d'ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia d'iscrizione anagrafica».

Questo periodo di soggiorno si basa sulla residenza effettiva (cioè la presenza fisica per un periodo regolare e prolungato sul territorio). Il periodo di residenza non può inoltre essere interrotto.

2.1.2. Stato di residenza legale preesistente

Gli status di residenza legale preesistente del richiedente la cittadinanza accettati sono i seguenti:

- Permesso di soggiorno permanente. Sono necessari 10 anni calcolati dall'inizio della residenza legale per ottenere questo status.
- Status di rifugiato. Sono necessari 5 anni, calcolati dall'inizio della residenza legale
- Permesso di soggiorno temporaneo. 10 anni, calcolati dall'inizio della residenza legale
- Altri status di protezione. 10 anni, dall'inizio della residenza legale

I requisiti per la concessione della cittadinanza italiana devono permanere fino alla conclusione del procedimento amministrativo.

2.2 CONDIZIONI

2.2.1 Lingua

La concessione della cittadinanza italiana ai sensi degli articoli 5 e 9 è subordinata al possesso, da parte dell'interessato, di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). A tal fine, i richiedenti, che non abbiano

sottoscritto l'accordo di integrazione di cui all'articolo 4-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o che non siano titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9 del medesimo testo unico, sono tenuti, all'atto della presentazione dell'istanza, ad attestare il possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dal Ministero

16 Si veda paragrafo 1.2. Le modalità con le quali i cittadini di paesi terzi acquisiscono la cittadinanza italiana

dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2.2.2. Test di cittadinanza e impegni

Il richiedente cittadinanza italiana non è tenuto a superare un test di cittadinanza o di integrazione né a ad impegnarsi legalmente o simbolicamente a rispettare determinati valori o norme (come i diritti umani, la democrazia, la qualità e lo stato di diritto).

Il richiedente è però tenuto a giurare formalmente fedeltà allo stato italiano ai sensi dell'art. 10 della legge n. 91 «il decreto di concessione della cittadinanza non ha effetto se la persona a cui si riferisce non presta, entro sei mesi dalla notifica del decreto medesimo, giuramento di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato».

2.2.3. Buona condotta

Il cittadino di un paese terzo è tenuto a soddisfare i requisiti di buona condotta, assenza di precedenti penali e assenza di motivi ostativi per la sicurezza della Repubblica si veda paragrafo 1.2.

2.2.4. Risorse economiche

In Italia si tiene conto della situazione economico/finanziaria o del tenore di vita del richiedente.

I redditi del triennio antecedente la domanda dovranno essere rapportati ai parametri indicati dall'Ufficio Centrale, al fine di verificare se essi siano superiori ai minimi redditi stabiliti per l'esenzione sanitaria, ossia un

reddito inferiore ai parametri stabiliti dall'art. 3 del D.L. 25/11/1989, n. 382 convertito con modificazioni dalla legge 25/01/1990, n. 8.

I redditi percepiti e dichiarati all'Agenzia delle Entrate vanno autocertificati dall'interessato nel modello di domanda on line e potranno essere verificati dall'Amministrazione.

Per l'acquisizione della cittadinanza non si tiene conto della situazione abitativa del cittadino di un paese terzo.

2.2.5. Sicurezza - criteri di esclusione specifici

In Italia non esistono criteri di esclusione specifici (ad es. minacce alla sicurezza nazionale e all'ordine pubblico), tuttavia sono previste una serie di condizioni elencate al paragrafo 1.2.

2.2.6. Gruppi specifici di cittadini di paesi terzi

I requisiti di cui sopra sono diversi per gruppi specifici di cittadini di paesi terzi, come i gruppi elencati di seguito.

- Rifugiati
- Altri beneficiari di protezione internazionale
- Categorie specifiche di migranti legali
- Altri gruppi che sono rappresentati in modo significativo nel vostro Stato membro, compresi gli apolidi

Per i requisiti si rimanda al paragrafo 1.2.

3. ASPETTI PROCEDURALI PER L'ACQUISIZIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA

Si prega di notare che, coerentemente con il capitolo 2, il seguente capitolo si riferisce di nuovo solo ai casi in cui il motivo principale per l'acquisizione della cittadinanza è la naturalizzazione basata su un periodo minimo di residenza nel paese cioè la "naturalizzazione ordinaria", non le condizioni e i requisiti in vigore per i migranti di seconda o terza generazione e per quei migranti con particolari legami (ad esempio etnici o linguistici) con l'Italia.

La procedura in atto per i cittadini di paese terzi che vogliono ottenere la cittadinanza italiana attraverso la naturalizzazione ordinaria è la seguente:

La cittadinanza italiana è concessa con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, agli stranieri che risiedono legalmente sul territorio italiano, secondo le condizioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) dell'art. 9.

Ai sensi dell'art. 14 della legge n. 91 «i figli minori di chi acquista ... la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana» (secondo quanto prevede il medesimo articolo essi possono poi rinunciarvi una volta divenuti maggiorenni se in possesso di altra cittadinanza).

3.1 DOCUMENTAZIONE NECESSARIA



La documentazione necessaria per presentare la domanda consiste:

- nell' Atto di nascita e certificato penale del Paese d'origine tradotti e legalizzati,
- una fotocopia del passaporto,
- una copia del versamento del contributo richiesta
- una marca da bollo telematica da € 16,00.

Ai sensi dell'art. 9-ter della legge n. 91 (introdotto dal decreto-legge n. 113 cit.) il termine massimo di durata del procedimento "è di quarantotto mesi dalla data di presentazione della domanda e non sono previsti casi di esame prioritario delle istanze di cittadinanza."

Dal maggio del 2015 esiste un apposito servizio di inoltro telematico della domanda on line presso il Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione - dipartimento del Ministero dell'interno).

3.2 I COSTI PER LA RICHIESTA DI CITTADINANZA



La presentazione dell'istanza è subordinata al pagamento di un contributo di euro 250 (così dispone

l'art. 9-bis della legge n. 91 dopo il decreto legge n. 113 cit.) e di una marca da bollo telematica da € 16,00.

Non sono inoltre previsti contributi differenziati.

3.3 LA DISCREZIONE COME ELEMENTO DELLA PROCEDURA DECISIONALE. DIFFERENZE TRA DISCREZIONE ASSOLUTA E DISCREZIONE CONDIZIONATA¹⁷

La concessione della cittadinanza italiana comporta l'esercizio di un potere altamente discrezionale da parte dell'Amministrazione, necessario per verificare la coincidenza tra l'interesse pubblico da tutelare e l'interesse del richiedente, attraverso una valutazione

complessiva degli elementi emersi nel corso dell'istruttoria. Tale valutazione è condotta al fine di escludere che la presenza permanente del richiedente nella comunità nazionale provochi un danno.

¹⁷ L'assoluta discrezione significa che lo Stato può lasciare alle autorità la facoltà di concedere la naturalizzazione ai richiedenti, indipendentemente dal fatto che essi soddisfino o meno i requisiti di legge. La discrezionalità condizionata significa che le autorità hanno solo motivi limitati per respingere i richiedenti che soddisfano i requisiti di legge



3.4 RICORSO O BASE PER L'IMPUGNAZIONE LEGALE IN CASO DI RIFIUTO DELLA CITTADINANZA

L'interessato può proporre ricorso al Tribunale amministrativo e poi, in caso di decisione sfavorevole di quest'ultimo, al Consiglio di Stato. Secondo le regole generali concernenti gli atti amministrativi il diniego della concessione della cittadinanza deve essere motivato e

deve indicare tra l'altro l'autorità giudiziaria alla quale è possibile proporre ricorso. L'interessato può chiedere ulteriori informazioni all'amministrazione secondo le regole generali previste per l'accesso alle informazioni di cui dispone la pubblica amministrazione.



3.5 MOTIVI PIÙ COMUNI PER UN RIGETTO DELLA RICHIESTA DI CITTADINANZA

I motivi più comuni sono solitamente inerenti all'assenza di uno o più requisiti elencati qui sotto:

- Residenza legale (permesso di soggiorno e iscrizione anagrafica)
- 3 anni per discendenti di cittadini che siano stati italiani per nascita (fino al secondo grado) o per cittadini stranieri nati in Italia
- 4 anni per cittadini comunitari
- 5 anni per apolidi o rifugiati e per l'adottato maggiorenne
- 10 anni per cittadini non comunitari
- Redditi sufficienti

- Integrazione sociale
- Assenza di precedenti penali
- Assenza di motivi ostativi per la sicurezza della Repubblica
- Possesso di una adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del quadro comune di riferimento per la conoscenza delle lingue per coloro che non abbiano sottoscritto l'accordo di integrazione di cui all'articolo 4-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, o che non siano titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'art. 9 del medesimo testo unico.



3.6 SUPPORTO FORNITO DURANTE IL PROCESSO DI CANDIDATURA

In Italia un'adeguata forma di pubblicità è riservata sul sito istituzionale del Ministero dell'Interno, nonché sui siti istituzionali delle singole Prefetture.

Per verificare on line lo stato di avanzamento della propria domanda di cittadinanza, è disponibile un servizio web <https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/Ministero/Index2> realizzato dal Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione. Il servizio fornisce indicazioni specifiche sugli stadi progressivi di avanzamento delle istanze in esame, consentendo all'interessato di prendere piena conoscenza dell'iter procedimentale, in applicazione dei principi di trasparenza e pubblicità dell'operato della PA.

Dalla rilevazione mensile dei dati su visitatori, accessi alle pagine, alle news e alla trasparenza del sito istituzionale del Ministero dell'Interno www.interno.gov.it¹⁸

, le pagine più viste dello stesso sono risultate quelle dedicate al tema «cittadinanza»:

- Cittadinanza: consulta la pratica | Ministero dell'Interno - 348,880 Visualizzazioni
- Cittadinanza | Ministero dell'Interno - 137,456 Visualizzazioni.



3.7 SUPPORTO GOVERNATIVO AI RICHIEDENTI¹⁹, ESEMPI DI BUONE PRATICHE

Per rendere più efficace il rapporto con gli interessati, è stata costituita recentemente una specifica unità organizzativa che con una casella di posta elettronica dedicata: comunicazione.cittadinanza@pecdlci.interno.it, provvede ad omogeneizzare il circuito

informativo e a funzionalizzarlo a una risposta tempestiva ed esaustiva alle richieste di notizie che giungono in numero tanto elevato. Si è potuto quindi fornire riscontro in oltre 1.500 casi alle istanze di notizie e sollecito pratiche pervenute negli ultimi tempi.

18 (Fonte: Google Analytics)

19 solo il sostegno sotto il controllo dello Stato (ad es. siti web, hotline telefonica), ovvero è escluso il sostegno da parte di ONG o fornitori di servizi privati, a meno che non sia stato stipulato un contratto con lo Stato



3.8 MISURE DI INTEGRAZIONE PER FACILITARE L'ACQUISIZIONE DELLA CITTADINANZA

I Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) sono istituti pubblici che dispongono di quasi duecento poli scolastici distribuiti sull'intero territorio

nazionale che offrono corsi di italiano per i diversi livelli, compreso quello richiesto per l'acquisto della cittadinanza.

4. DOPPIA CITTADINANZA

Il cittadino di un paese terzo non è tenuto a rinunciare ad un'altra cittadinanza per acquisire o detenere la cittadinanza italiana.

Ai sensi dell'art. 11 della legge 5/02/1992, n. 91 "Il cittadino che possiede, acquista o riacquista una cittadinanza straniera conserva quella italiana, ma può ad essa rinunciare qualora risieda o stabilisca la residenza all'estero."

L'ordinamento italiano è improntato ad evitare il concretizzarsi della condizione di apolidia, nel rispetto della Convenzione di New York del 1954, reso esecutiva con legge 1° febbraio 1962, n. 306 e della Convenzione

di New York sulla riduzione dei casi di apolidia del 30/08/1961, cui l'Italia ha aderito e dato esecuzione con legge 29/09/2015, n. 162.

Non Esistono inoltre requisiti particolari che i cittadini di paesi terzi devono soddisfare se vogliono acquisire o possedere la cittadinanza italiana mantenendo l'altra o le altre cittadinanze.

La doppia cittadinanza non implica inoltre particolari restrizioni, non conferisce meno diritti come ad esempio, l'accesso a determinati tipi di occupazione né allo stesso tempo particolari vantaggi.

5. CITTADINANZA E INTEGRAZIONE



5.1 LA POLITICA DI INTEGRAZIONE ITALIANA E L'ACQUISIZIONE DELLA CITTADINANZA

La cittadinanza costituisce il momento conclusivo del processo di integrazione. la cittadinanza facilita altresì l'integrazione, in particolare sul mercato del lavoro.

A titolo esemplificativo si citano:

- "L'accesso alla Cittadinanza e il suo Impatto sull'Integrazione dell'Immigrato" a cura del Migration Policy Group in coordinamento con Iniziative e Studi sulla Multietnicità (ISMU – 2010 il quale rappresenta che "Nella grande maggioranza dei casi, gli immigrati naturalizzati sono più integrati di quelli che non hanno ottenuto la cittadinanza. Questo dato è confermato anche se si prendono in considerazione le differenze tra immigrati in termini di età all'arrivo nel paese di residenza, durata della permanenza nel paese, livello di educazione, regione di origine e di destinazione, e motivo dell'immigrazione."
- ISTAT Noi Italia. 100 statistiche per capire il Paese in cui viviamo Edizione 2019 secondo il quale "Nel mercato del lavoro permangono i divari tra italiani e stranieri: nel 2018 il tasso di occupazione (20-64 anni) degli stranieri è il 64,4% contro il 62,8% degli italiani. Il tasso di disoccupazione diminuisce in maniera meno intensa tra gli stranieri, che continuano a presentare una disoccupazione più elevata; il tasso di inattività è invece più basso per gli stranieri (28,8%) rispetto agli italiani (35,0%), con differenze più forti nel Mezzogiorno."
- INAPP (ex ISFOL) - L'INTEGRAZIONE DEGLI IMMIGRATI IN ITALIA. CONCETTI, METODI E DATI di Francesco Pomponi; Bolzano 17 settembre 2018, secondo il quale "Nel 2017, il tasso di occupazione complessivo è in crescita in D, GB, F, E e I.
- L'Italia, tra questi, è l'unica realtà in cui il tasso di occupazione della forza lavoro straniera è, nel tempo, costantemente più alto di quello della forza lavoro nativa
- In Italia la variazione del tasso di occupazione per gli stranieri positiva è positiva sia per i comunitari (+0,5) e soprattutto per i cittadini extra UE (+1,3)".



5.2 PRINCIPALI DIFFERENZE E I NUOVI DIRITTI E DOVERI TRA L'ESSERE CITTADINO ITALIANO E IL POSSESSO DI UN PERMESSO DI SOGGIORNO PERMANENTE O DI LUNGA DURATA

Partecipazione alle elezioni regionali o nazionali

L'elettorato attivo e passivo a livello locale, regionale e nazionale presuppone la cittadinanza (fatto salvo quanto derivante dalla cittadinanza europea).

Accesso ad alcuni tipi di occupazione

I titolari di un permesso di soggiorno di lunga durata dell'UE possono accedere a tutti i tipi di occupazione a cui hanno accesso i cittadini di altri paesi dell'UE.

Secondo l'arte. 38 del Decreto Legislativo n. 165 del 30-3-2001 "I cittadini degli Stati membri dell'Unione

europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, possono accedere a lavori nelle pubbliche amministrazioni che non implichino l'esercizio diretto o indiretto dei pubblici poteri o che non riguardino la tutela dell'interesse nazionale".

Altre differenze / vantaggi

I titolari di un permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo dell'UE sono trattati allo stesso modo dei cittadini nazionali. In alcuni casi il legislatore non ha previsto una perequazione: ad esempio, per quanto riguarda il cosiddetto reddito di cittadinanza introdotto

nel 2019 (contributo economico a favore di chi si trova in stato di assoluta povertà), è stato previsto che i titolari di tale permesso possano beneficiarne solo se residenti in Italia da almeno dieci anni. Il requisito della previa residenza per almeno dieci anni o comunque per un

periodo di tempo superiore ai cinque anni necessari per ottenere il permesso UE per i residenti di lungo periodo è talvolta richiesto per l'accesso ad alcune misure sociali anche dalla legislazione regionale o locale.



5.3 SOSTEGNO AL NUOVO CITTADINO

Concessa la cittadinanza italiana, per sostenere il nuovo cittadino nel suo ruolo di cittadino vengono svolte

iniziativa da parte di Comune e Consolati disponibili sui propri siti istituzionali.



5.4 ACQUISIZIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA E UE

Con l'acquisizione della cittadinanza nazionale vi è anche l'acquisizione della cittadinanza dell'UE che conferisce diritti come la libertà di circolare o risiedere nel territorio dell'UE o il diritto di voto e di eleggibilità alle

elezioni del Parlamento europeo e alle elezioni comunali. Iniziative degli Enti locali/possibilità di elettorato attivo/ passivo nelle elezioni europee.



5.5 STUDI E STATISTICHE IN RELAZIONE ALL'ACQUISIZIONE DELLA CITTADINANZA COME FATTORE FACILITANTE PER MOBILITÀ VERSO ALTRI STATI MEMBRI E/O LA MOBILITÀ O LA MIGRAZIONE A LUNGO TERMINE VERSO PAESI NON UE

Dossier istat “iscrizioni e cancellazioni anagrafiche della popolazione residente”- (periodo di riferimento: anno 2018) pubblicato 16/12/2019

“Tra gli italiani che espatriano si contano anche i flussi dei cittadini di origine straniera: si tratta di cittadini nati all'estero che emigrano in un paese terzo o fanno rientro nel luogo di origine, dopo aver trascorso un periodo in Italia e aver acquisito la cittadinanza italiana. Le emigrazioni di questi “nuovi” italiani, nel 2018, ammontano a circa 35 mila (30% degli espatri, +6% rispetto al 2017). Di questi, uno su tre è nato in Brasile (circa 12 mila), il 10% in Marocco, il 6% in Germania, il 4% nella ex Jugoslavia e in Bangladesh, il 3,5% in India e in Argentina.

I paesi dell'Unione europea si confermano le mete principali anche degli espatri dei “nuovi” italiani (55% dei flussi degli italiani nati all'estero). In particolare, con riferimento al collettivo dei connazionali diretti nei paesi dell'Ue, si osserva che il 17% è nato in Marocco, il 16% in Brasile, il 7% nel Bangladesh. Ancora più in dettaglio, i cittadini italiani di origine africana emigrano perlopiù in Francia (62%), quelli nati in Asia nella stragrande maggioranza si dirigono verso il Regno Unito (90%) così come fanno, ma in misura molto più contenuta, i cittadini italiani nativi dell'America Latina (26%). I cittadini nati in un paese dell'Ue invece emigrano soprattutto in Germania (42%).

CONCLUSIONI

Il dato concernente i procedimenti di cittadinanza conclusi favorevolmente nel 2018, pari a 68.351, risulta in ripresa rispetto all'anno precedente (+9,22%).

A fronte dell'aumento costante delle istanze presentate negli ultimi anni (+74,60% tra il 2013 e il 2018), l'Amministrazione ha operato un notevole sforzo di razionalizzazione, a parità di risorse umane e strumentali, al fine di incrementare i provvedimenti emessi, sia pure in presenza di accertamenti sulla regolarità procedimentale e documentale sempre più complessi e delicati, cui concorrono diversi organismi ed amministrazioni.

A ciò si aggiunge l'onerosa attività di controllo della genuinità dei documenti prodotti dai richiedenti, dovuta a numerosi episodi di contraffazione con conseguenti riflessi giudiziari.

Ne è riprova l'ulteriore evidente incremento dei procedimenti conclusi negativamente (+39,50% tra il 2017 e il 2018). In particolare, si registrano 43.405 procedimenti conclusi favorevolmente per residenza e 24.946 per matrimonio. Di questi ultimi 22.354 sono stati definiti con provvedimento prefettizio, ai sensi della Direttiva del Ministro del 7/03/2012, con un aumento del rispetto al 2017 del +27,51%. In un'ottica di digitalizzazione e trasparenza dell'azione amministrativa è in corso la reingegnerizzazione del sistema informatico di cittadinanza Sicitt, al fine di migliorare il flusso informativo necessario per la corretta conclusione del procedimento amministrativo. Inoltre, è stato migliorato il servizio all'utenza, in quanto gli interessati possono chiedere aggiornamenti sulle proprie pratiche, interrogando il sistema informatico, oltre ad avere la possibilità di effettuare l'accesso agli atti, ai sensi della legge n. 241/1990.

FONTI E LETTERATURA PERTINENTI

Statistiche comparabili dell'UE sull'acquisizione della cittadinanza negli Stati membri sono disponibili presso Eurostat. Ulteriore materiale statistico dovrebbe essere disponibile, in ogni paese, a livello nazionale. Va notato che, sebbene questo studio si concentri sui migranti di prima generazione, le statistiche estratte da Eurostat e fornite dagli Stati membri includeranno generalmente tutti i cittadini di paesi terzi, compresi i bambini/persone con un background familiare di migranti ("seconda e terza generazione").

Molti rapporti, analisi e confronti sulla cittadinanza sono disponibili presso l'Osservatorio globale della cittadinanza GLOBALCIT, successore di EUDO CITTADINANZA, che ha iniziato nel 2009 con un'attenzione particolare alle leggi sulla cittadinanza negli Stati membri dell'UE e poi ha gradualmente ampliato il suo campo di applicazione. Il MACIMIDE Global Expatriate Dual Citizenship Dataset traccia le regole che esistevano in quasi tutti gli Stati del mondo dal 1960 per quanto riguarda la perdita o la rinuncia alla cittadinanza dopo che un cittadino di un rispettivo Stato ha volontariamente acquisito la cittadinanza di un altro Stato. Il Quality of Nationality Index qualità è rilevante in quanto fornisce informazioni sulla cittadinanza per investimenti.

Per questo studio vale la pena di prendere in considerazione i rapporti recenti e le domande ad hoc EMN come ad esempio:

- European Commission, Report on Investor Citizenship and Residence Schemes in the European Union, Gennaio 2019, accompagnato dal documento di lavoro della Commissione
- Milieu Study on "Factual analysis of Member States Investors' Schemes granting citizenship or residence to third-country nationals investing in the said Member State"
- European Parliament, Briefing on Acquisition and loss of citizenship in EU Member States, July 2018
- 'Settling In' 2018, Indicatori dell'integrazione dei migranti, OECD
- EMN Ad-hoc query 2019.23 on investor schemes (golden passports)

- Migrant integration policy index²⁰
- EMN Ad-hoc query 2015.709 on Fees for Citizenship Application (2015)
- EMN Ad-Hoc Query 2015.669 on Exceptions to an obligation to be released from the old citizenship before acquiring a new one (2015)
- EMN Ad-hoc query 2012.399 on Citizenship Tests (2012)
- EMN Ad-hoc query 2012.402 on Dual Citizenship (2012)
- OECD study on Naturalisation and the Labour Market - Integration of Immigrants²¹
- Fundamental Rights Agency, Second European Union Minorities and Discrimination Survey – main results, Dicembre2017
- EMN Ad-hoc query 2015.719 on the establishment of identity in connection with naturalisation (2015).

Statische disponibili

Per quanto riguarda le statistiche comparabili, Eurostat fornisce i seguenti set di dati per ogni Stato membro dell'UE:

- Residenti che hanno acquisito la cittadinanza come quota di non cittadini residenti in base alla precedente cittadinanza (UE / non UE) e al sesso - dati annuali. Questo tipo di dati può fornire un'indicazione di quanto sia facile o difficile nei vari Stati membri acquisire la cittadinanza del paese di residenza.
- Acquisizione della cittadinanza per fascia d'età, sesso ed ex cittadinanza (tutte le ex cittadinanze UE e non UE) - dati annuali questo dataset è il più importante per quanto riguarda l'analisi quantitativa dell'acquisizione della cittadinanza negli Stati membri.
- Acquisizione della cittadinanza per fascia d'età, sesso e livello di sviluppo umano della cittadinanza precedente - dati annuali In questo set di dati, le precedenti cittadinanze sono raggruppate in base alla posizione nell'indice di sviluppo umano. Questi dati non sono disponibili per tutti gli Stati membri dell'UE.

20 <http://www.mipex.eu/access-nationality>

21 <https://www.oecd.org/els/mig/48328760.pdf>